



# COMUNE DI CASTELVERDE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13 ADUNANZA DEL 22/02/2017

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017 E PIANO FINANZIARIO TARI.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
LOCCI GRAZIELLA	Sindaco	X
BRUSCHI GIADA	Consigliere	X
SCALISI GIUSEPPE	Consigliere	X
CIRCO CHIARA	Consigliere	X
PAGLIOLI MARIA	Consigliere	X
FERLA MAURIZIO	Consigliere	X
DOMANESCHI NICOLETTA	Consigliere	X
LACONI MATTEO	Consigliere	X
ZANACCHI ANNA	Consigliere	X
PRIORI GIUSEPPE	Consigliere	X
CENICOLA MAURO	Consigliere	X
GRASSANI FABIO	Consigliere	X
LENA MARIO ANDREA	Consigliere	X

**Totale presenti : 13**

**Totale assenti : 0**

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Graziella Locci, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali", i consiglieri Circo e Znacchi per la maggioranza e Grassani per la minoranza.*

**Il Sindaco Presidente** introduce l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'esame del Consiglio Comunale, passa quindi la parola al dott. Pannini, Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo, per l'illustrazione tecnica.

**L'assessore al bilancio Scalisi** fornisce ulteriori spiegazioni in merito alla raccolta differenziata e alla opportunità di implementarla.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITE** l'introduzione del Sindaco Presidente, l'illustrazione del dott. Pannini e le spiegazioni dell'assessore Scalisi,

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Mille proroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

**CONSIDERATO** che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 27/04/2016 n. 22, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2017 il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,9 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,9 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 7,42, per mille)
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	9,9 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare

detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 27/04/2016 n. 17;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 153.500,00
Cura del verde pubblico	€ 74.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 80.100,00
Sgombero neve	€ 8.000,00
Servizi di polizia locale	€ 97.767,00
Servizio di protezione civile	€ 3.200,00
Videosorveglianza	€ 51.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.500,00
Anagrafe	€ 26.300,00

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile al 205, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1 comma 679 della Legge 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di abitazione principale

- a) dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare di diritto reale, nonché per le relative pertinenze, come definite dall'articolo 13 comma 2 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, si applica, sino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché in rapporto alla quota di utilizzo dell'immobile, una detrazione, progressiva e non cumulabile, articolata sulla base di specifiche fasce di valore della rendita catastale complessiva del solo immobile adibito ad abitazione secondo il seguente schema:
- b) la detrazione precedente è altresì maggiorata di un ulteriore importo previsto per ciascun figlio fiscalmente a carico del soggetto passivo, di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente per una somma pari ad € 10,00 per ciascun figlio;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre:

- a) ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- b) ai sensi dell'art. 7 del suddetto Regolamento di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013);

**EVIDENZIATO** che, poiché con la legge finanziaria è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta, non è più necessario riproporre le detrazioni per l'abitazione principale, esente dal tributo sia per le categorie catastali esenti per legge, sia le categorie catastali A1, A8 e A9, rese esenti per previsione tariffaria ai sensi della deliberazione n. 34 del 24.06.2015;

**RITENUTO**, pertanto, di riproporre:

- a) ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, ai sensi dell'art. 11 del regolamento, poiché le ipotesi di riduzione previste per il 2015 dovranno rimanere applicabili anche nel 2016, a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;
- b) ai sensi dell'art. 7 del suddetto Regolamento di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013);

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28

ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'**individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi**, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (allegato sub A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, come introdotte per l'anno 2016 dalla deliberazione C.C. n. 22 del 27/04/2016, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il seguente prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per l'anno 2017

**Utenze domestiche residenti:**

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1 componente	0,71452	29,64310
2 componente	0,83956	65,87355
3 componente	0,93780	82,34193
4 componente	1,01819	107,04450
5 componente	1,09857	131,74710
6 o più componenti	1,16109	152,33260

**Utenze non domestiche:**

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,76538	0,44852
2. Cinematografi e teatri	0,61517	0,35759
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,85837	0,50062
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,25895	0,73663
5. Stabilimenti balneari	0,63663	0,37087
6. Esposizioni, autosaloni	0,72962	0,43115
7. Alberghi con ristorante	2,18885	1,28220
8. Alberghi senza ristorante	1,45208	0,85003
9. Case di cura e riposo	1,43062	0,83777
10. Ospedale	1,68813	0,98898
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,01360	1,17825
12. Banche ed istituti di credito	0,87268	0,51390
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,86696	1,09319
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,08156	1,21886
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,02290	0,59921
16. Banche di mercato beni durevoli	2,05294	1,19945
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,83835	1,07633
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,47354	0,86638
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,78828	1,04722
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,31617	0,76932
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,55938	0,91031
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,16742	4,19908
23. Mense, birrerie, amburgherie	8,04010	4,70481
24. Bar, caffè, pasticceria	5,09302	2,98329
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,88986	1,69087

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58585	1,51208
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,22751	5,40262
28. Ipermercati di generi misti	3,07584	1,80172
29. Banchi di mercato genere alimentari	7,45354	4,36664
30. Discoteche, night club	2,11017	1,23827

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	31 maggio
	Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale del 27/04/2016 n. 17;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal revisore dei conti in data 21/02/2017 prot. n. 1.352;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.5 (Cenicola, Grassani, Lena, Paglioli, Priori) espressi per alzata di mano da n.8 votanti su n. 13 presenti;

### **DELIBERA**

Per quanto sopra premesso e considerato:

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,9 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,9 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 7,42, per mille)
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	9,9 per mille

- **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00
- **DI RIMANDARE** alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

#### TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille

- **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), la riduzione del 50% per gli immobili inagibili e non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 7 del suddetto regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota d'imposta dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo della Tasi dovuta (ai sensi dell'art.1, comma 681, della Legge 147/213);
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art.1, comma 682, L.147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la Tasi, comprensiva del trasferimento compensativo trasferito dallo Stato in sostituzione della Tasi sull'abitazione principale, è a pari al 50,05 per cento;

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- **DI APPROVARE** il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato sub. A);
- **DI PRENDERE ATTO** che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati per l'anno 2017 è pari ad € 717.429,95 E che la suddivisione fra parte costi fissi/costi variabili, utenze domestiche/utenze non domestiche è la seguente:
  - o costi fissi 63,35% (€ 454.468,74), costi variabili 36,65 % (€ 262.961,21);
  - o utenze domestiche 60,05.% (€ 430.821,61.) utenze non domestiche 39,95% (€ 286.608,34)
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche residenti

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1 componente	0,71452	29,64310
2 componente	0,83956	65,87355
3 componente	0,93780	82,34193
4 componente	1,01819	107,04450
5 componente	1,09857	131,74710
6 o più componenti	1,16109	152,33260

### Utenze non domestiche

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,76538	0,44852
2. Cinematografi e teatri	0,61517	0,35759
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,85837	0,50062
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,25895	0,73663
5. Stabilimenti balneari	0,63663	0,37087
6. Esposizioni, autosaloni	0,72962	0,43115
7. Alberghi con ristorante	2,18885	1,28220
8. Alberghi senza ristorante	1,45208	0,85003
9. Case di cura e riposo	1,43062	0,83777
10. Ospedale	1,68813	0,98898
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,01360	1,17825
12. Banche ed istituti di credito	0,87268	0,51390
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,86696	1,09319
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,08156	1,21886
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,02290	0,59921

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
16. Banchi di mercato beni durevoli	2,05294	1,19945
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,83835	1,07633
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,47354	0,86638
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,78828	1,04722
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,31617	0,76932
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,55938	0,91031
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,16742	4,19908
23. Mense, birrerie, amburgherie	8,04010	4,70481
24. Bar, caffè, pasticceria	5,09302	2,98329
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,88986	1,69087
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58585	1,51208
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,22751	5,40262
28. Ipermercati di generi misti	3,07584	1,80172
29. Banchi di mercato genere alimentari	7,45354	4,36664
30. Discoteche, night club	2,11017	1,23827

#### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffare è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e commisurata ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art 14 comma commi 2 e 3 del regolamento di applicazione della TARI, relativamente ai locali ed alle aree scoperte operative nelle quali avvenga contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e di rifiuti speciali/pericolosi, le seguenti percentuali di abbattimento:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>% di abbattimento</i>
Auto-carrozzerie	40,00%
Auto-officine, elettrauto	30,00%
Distributori di carburanti, autolavaggi	30,00%
Lavanderie a secco	30,00%
Dentisti, ambulatori medici, laboratori di analisi	20,00%

- **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del regolamento di applicazione della TARI, relativamente alle riduzioni della parte variabile ivi previste, il tetto massimo alle riduzioni fissato è nella misura del 10% dell'importo complessivo della parte variabile delle utenze non domestiche, pari a euro 10.000,00;
- **DI STABILIRE** che la riscossione dell'imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 3 rate;

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	1° Acconto (35%)	31 maggio
	2° Acconto (35%)	31 luglio
	Saldo	30 novembre

- **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo tari dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza del mese di luglio;
- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali di merito;
- **DI DARE ATTO** atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017 E PIANO FINANZIARIO TARI.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
Dott.ssa Graziella Locci

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Le suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi .

	<b>Il Segretario Comunale</b>
Castelverde, addì	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)**

**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi si legge:**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

	<b>Il Segretario Comunale</b>
Castelverde, li	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

